

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LAVORI PUBBLICI

DECRETO DIRIGENZIALE

N. G00752 del 30/01/2019

Proposta n. 875 del 23/01/2019

Oggetto:

O.P.C.M. n. 3560/2007 - O.C.D.C.P. n. 153/2014. Provvedimenti urgenti per l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio (RM) e Tivoli (Rm). Realizzazione di condotta idrica ed opere connesse nel Comune di Guidonia Montecelio. Acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 del diritto di servitù perpetua di acquedotto, a favore del Comune di Guidonia Montecelio, su parte delle aree censite al N.C.T. comunale al Foglio 6, particelle nn. 18, 10 e 11 - Ditta De Vincenzi Aurora, De Vincenzi Emo, De Vincenzi Giuseppe, De Vincenzi Vincenzo e Maoli Orsola.

OGGETTO: O.P.C.M. n. 3560/2007 - O.C.D.C.P. n. 153/2014. Provvedimenti urgenti per l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio (RM) e Tivoli (Rm). Realizzazione di condotta idrica ed opere connesse nel Comune di Guidonia Montecelio. Acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 del diritto di servitù perpetua di acquedotto, a favore del Comune di Guidonia Montecelio, su parte delle aree censite al N.C.T. comunale al Foglio 6, particelle nn. 18, 10 e 11 - Ditta De Vincenzi Aurora, De Vincenzi Emo, De Vincenzi Giuseppe, De Vincenzi Vincenzo e Maoli Orsola.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare del Segretario Generale relativa alla Gestione del Bilancio 2017-2019 inviata con prot. n. 0044312 del 30.01.2017;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 recante "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e integrazioni", con la quale è stata disposta una riorganizzazione delle direzioni regionali, tra le quali è contemplata la "Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo", tra le cui competenze rientra l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi inerenti le procedure di espropriazione per pubblica utilità;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, dirigente regionale, l'incarico di Direttore della "Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo";

- la determinazione del Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G07428 del 7 giugno 2018, recante la riorganizzazione delle strutture organizzative della predetta Direzione, nell'ambito della quale è stata istituita l'"Area Espropri, supporto giuridico e comitato Lavori pubblici", tra le cui competenze rientra l'istruttoria di tutti i procedimenti di espropriazione, nonché la predisposizione dei relativi provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica

utilità) con riferimento alle opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali l'Amministrazione regionale rivesta il ruolo di Autorità espropriante;

VISTO l'art. 6, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i;

PREMESSO quanto segue

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nei territori dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, nella provincia di Roma;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nei territori dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, è stata attribuita alla Regione Lazio – Direzione Regionale della Protezione Civile la competenza ad espletare le iniziative di cui all'art. 1 dell'ordinanza, concernenti la realizzazione di un programma di indagini e l'analisi del rischio idrogeologico propedeutici alla realizzazione degli interventi volti ad eliminare le cause dei fenomeni di subsidenza;

- con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3560 del 19 gennaio 2007 il Presidente della Regione Lazio è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dei suddetti fenomeni di subsidenza, con attribuzione della competenza a provvedere, anche avvalendosi di soggetti attuatori, alla realizzazione di tutti gli interventi necessari;

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio, nella veste di Commissario delegato, n. T0089 dell'8 febbraio 2007, è stato nominato quale soggetto attuatore per l'esecuzione degli interventi il Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile della Regione Lazio;

- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. A4067 del 16 dicembre 2005 è stata approvata la convenzione relativa all'affidamento al CERI "Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e Controllo dei rischi geologici" dell'Università "La Sapienza" dell'incarico finalizzato ad indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche sul fenomeno della subsidenza nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio ed alla predisposizione di apposito studio per fronteggiare il fenomeno, compresa la definizione dei criteri di progettazione preliminare e definitiva, il controllo in corso d'opera dei fabbricati siti nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio danneggiati dai processi di subsidenza e la progettazione esecutiva della condotta idrica e delle opere accessorie di cui al Protocollo di Intesa del 24.07.2006, necessarie per fronteggiare le conseguenze determinate dal forte depauperamento della falda acquifera;

- il progetto della condotta idrica e delle opere accessorie è stata redatto, per conto del CERI, dall'Ing. Giuseppe Mirigliano, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri delle Province di Roma al n. 20295;

- con nota prot. 84/07 il CERI "Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e Controllo dei rischi geologici" dell'Università "La Sapienza" ha trasmesso alla Direzione Regionale Protezione Civile gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva della condotta idrica e delle opere accessorie di cui alla Convenzione allegata alla Determinazione n. A.4067 del 16 dicembre n. 2005;

- con nota prot. 17 dell'8 marzo 2007 il Commissario Delegato Presidente della Regione Lazio ha autorizzato il Soggetto Attuatore a porre in essere tutte le procedure e tutti gli atti tecnico

amministrativi necessari per la realizzazione delle opere relative alla condotta idrica ed alle opere accessorie;

- per la realizzazione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3560/2007 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. 3580/2007, l'apertura della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 3233;

- con Disposizione del Soggetto Attuatore n. 2 del 16 marzo 2007 sono stati approvati il progetto esecutivo per la realizzazione della condotta idrica e delle opere accessorie, il relativo quadro economico dell'intervento, per l'importo complessivo di Euro 1.144.755,14 di cui Euro 30.000,00 per oneri relativi all'acquisizione delle aree, e gli atti predisposti per l'espletamento della gara;

- con Disposizione n. 5 del 21 marzo 2007 il Soggetto Attuatore ha approvato il verbale di gara ed affidato all'impresa I.M.A.C. Impresa Appalti Costruzioni S.p.A. – C.F. 04013060589- P.IVA 01275591004 l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della condotta idrica e delle opere accessorie nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli;

- il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è stato stipulato giusta contratto prot. n. 45/07 in data 27 marzo 2007, registrato a Roma il 29 marzo 2007 al n. 8142, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, di Euro 465.073,09 per lavori ed Euro 46.842,35 per oneri della sicurezza;

- con nota prot. 43045 del 15 marzo 2007 la Direzione Regionale Infrastrutture – Area Genio Civile di Roma – Ufficio Edilizia Pubblica e Privata ha autorizzato l'inizio dei lavori ai sensi dell'art.94 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

- con verbale in data 02.04.2007 sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve è stata effettuata la consegna dei lavori;

- in corso d'opera, per motivazioni tecniche, si è resa necessaria l'adozione di una perizia di variante e suppletiva che ha comportato una variazione in aumento del quadro economico dell'intervento, fissato nella misura complessiva di Euro 2.687.535,86;

- la perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Soggetto Attuatore con Disposizione n. 11 del 30 luglio 2007, in esecuzione della quale è stato stipulato con l'impresa appaltatrice apposito atto aggiuntivo per l'importo complessivo al netto dell'IVA di Euro 1.567.303,10, di cui Euro 511.915,44 per il contratto principale ed Euro 1.055.387,66 per il contratto suppletivo;

- i lavori sono stati completamente realizzati e sono stati ultimati in data 21.12.2007, come da certificato in pari data emesso dal Direttore dei lavori;

- il Verbale di collaudo finale - Relazione di collaudo - Certificato di Collaudo, è stato emesso dal collaudatore Ing. Gaetano Pacifico in data 03.05.2017 e sottoscritto dall'impresa I.M.A.C. Impresa Appalti e Costruzioni S.r.l., dal D.L. e dal Responsabile Unico del Procedimento;

- a seguito di ulteriori indagini condotte dall'Agenzia Regionale ARPALAZIO è emersa la necessità di provvedere con urgenza, senza indugio, alla deviazione del percorso della condotta idrica dal Lago Regina al vicino Lago Colonnelle, come peraltro richiesto dalla società Acque Albule, sia per evitare l'alterazione delle caratteristiche delle acque termali del Lago Regina, sia al fine stabilizzare la falda acquifera in relazione alle esigenze di sicurezza legate ai fenomeni di subsidenza;

- con Disposizione del soggetto attuatore n. 68 del 18 luglio 2008 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giuseppe Mirigliano, per la variazione terminale della condotta idrica nel territorio dei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio;

- con la medesima Disposizione è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento dei lavori, per l'importo complessivo di Euro 196.839,66, IVA esclusa, di cui Euro 184.471,46 per lavori ed Euro 12.368,20 per oneri della sicurezza, all'impresa Otranto Costruzioni S.r.l., già operante in loco quale ditta subappaltatrice;

- il contratto d'appalto è stato stipulato con atto rep. n. 10109 del 14.10.2008;

- con Disposizione del Soggetto Attuatore n. 71/B del 6 agosto 2008 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico, ammontante a complessivi Euro 574.161,41, che non contempla oneri per l'acquisizione di aree;

- con decreto del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio n. 10 del 4 giugno 2013 è stato affidato alla società Geoservice 2000 S.r.l., l'incarico per le attività tecniche (stime, redazione di piani particellari, perimetrazioni, frazionamenti, ecc.) di supporto alla procedura espropriativa per la realizzazione, nell'ambito dell'intervento in oggetto, della condotta idrica e delle opere accessorie nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio;

- il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di variazione terminale della condotta idrica, è stato redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 4 dicembre 2015, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento e firmato dall'impresa senza riserve;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto sono state svolte, inizialmente, dall'Ing. Giancarlo Gaglioli, dirigente della Regione Lazio, nominato con disposizione del Soggetto Attuatore n. 3 del 16.03.2007, e successivamente dal Geom. Giovanni Occhino, funzionario della Regione Lazio, attuale R.U.P., nominato dal Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Ing. Mauro Lasagna, con determinazione dirigenziale n. G10089 del 12.08.2015;

CONSIDERATO che la citata O.P.C.M. n. 3560/2007 disponeva quanto segue in ordine alla procedura espropriativa finalizzata all'esecuzione degli interventi:

- "L'approvazione da parte del Commissario Delegato dei progetti definitivi od esecutivi degli interventi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere" (art. 2, comma 5);

- "Il Commissario Delegato provvede, avvalendosi anche dei Soggetti Attuatori, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni" (art.2, comma 4);

- "Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004,

alle seguenti disposizioni normative: (*omissis*)... D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,e 22 – bis” (art. 3, comma 1);

RILEVATO che

- per quanto attiene specificamente agli immobili oggetto dei lavori contemplati dalle succitate Disposizioni del Soggetto Attuatore n. 2 del 16 marzo 2007, n. 5 del 21 marzo 2007 e n.11 del 30 luglio 2007, ai fini della realizzazione dei lavori, non è stata espletata né la procedura di occupazione d’urgenza prevista dall’art. 2, comma 4, dell’ O.P.C.M. n. 3560/2007 e dall’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, né si è provveduto direttamente all’esproprio e/o all’asservimento degli immobili mediante la procedura accelerata e semplificata prevista dall’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001;

- è ormai decorso il termine di legge quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento;

- l’occupazione ed il conseguente utilizzo delle aree private per l’esecuzione dei lavori sono illegittimi *ab origine* non essendo stato adottato, come previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità e dall’art. 2, comma 4, O.P.C.M. n. 3560/2007, alcun provvedimento che ne autorizzasse l’occupazione d’urgenza, tenuto conto altresì che non risulta redatto alcun verbale di immissione in possesso e stato di consistenza delle aree occupate ai fini dell’esecuzione dei lavori, né risulta alcun atto dal quale si evinca che l’occupazione dei fondi privati è stata effettuata in base ad accordo bonario con espresso consenso dei proprietari;

CONSIDERATO che, per le circostanze suesposte, non è possibile stabilire con certezza le date di riferimento in cui ha avuto inizio l’occupazione illegittima dei fondi privati occupati e trasformati per la realizzazione delle opere;

RILEVATO, per ciò che ne consegue ai fini di interesse, che nel succitato certificato di collaudo emesso dall’Ing. Gaetano Pacifico in data 3 maggio 2017 si attesta la funzionalità delle opere realizzate nell’ambito dell’intervento in oggetto, costituite dalla condotta adduttrice, dagli impianti di sollevamento idraulico e dagli impianti elettrici ausiliari, che risultano essere in sufficiente stato di conservazione e manutenzione;

CONSIDERATO che

- sussiste un rilevante interesse pubblico alla conservazione, all’utilizzo ed alla manutenzione delle opere realizzate nell’ambito dell’intervento in oggetto, volto a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni permanenti di subsidenza di cui all’O.P.C.M. n. 3560/2007, trattandosi di opere finalizzate a contrastare il forte depauperamento della falda acquifera connessa agli intensi prelievi dal sottosuolo, mediante il recupero, attraverso la condotta idrica realizzata, di un certo quantitativo d’acqua in falda;

- non sussistono ragionevoli alternative all’utilizzo delle opere realizzate, né concrete possibilità di acquisire e/o asservire gli immobili utilizzati mediante stipula di accordi transattivi con i proprietari, diventa indispensabile provvedere all’acquisizione od all’asservimento degli immobili mediante l’adozione del provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, sia al fine di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, ponendo fine all’illecita occupazione ed all’illecito asservimento di fatto delle aree di proprietà privata site nel Comune di Guidonia Montecelio, sia per consentire, in condizioni di regolarità sotto ogni profilo, la consegna delle opere all’amministrazione comunale ai fini della gestione;

RILEVATO che tra gli immobili interessati dalla realizzazione di condotte idriche interrato è ricompresa una porzione delle seguenti particelle, censite al catasto terreni del Comune di Guidonia Montecelio (RM):

- Foglio 6, particelle nn. e 18/parte di mq. 76, 10/parte di mq. 112 e 11/parte di mq. 92, intestate ai Sig.ri:

De Vincenzi Vincenzo (luogo e data di nascita e codice fiscale non indicati nei registri immobiliari e catastali), proprietario per la quota di $\frac{1}{4}$,

De Vincenzi Aurora (luogo e data di nascita e codice fiscale non indicati nei registri immobiliari e catastali), proprietaria per la quota di $\frac{1}{4}$;

De Vincenzi Giuseppe (luogo e data di nascita e codice fiscale non indicati nei registri immobiliari e catastali), proprietario per la quota di $\frac{1}{4}$;

De Vincenzi Emo, nato a Guidonia Montecelio il 16.04.1941, codice fiscale non indicato nei registri immobiliari e catastali, proprietario per la quota di $\frac{1}{4}$;

Maoli Orsola (luogo e data di nascita e codice fiscale non indicati nei registri immobiliari e catastali), usufruttuaria per la quota di $\frac{1}{4}$;

CONSIDERATO che per i motivi testé esposti è indispensabile procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, all'acquisizione a favore del Comune di Guidonia Montecelio del diritto di servitù coattiva permanente di acquedotto a carico delle porzioni particellari suindicate, costituite dalla fascia di terreno materialmente occupata dalla condotta idrica interrato e dalle fasce di rispetto laterali;

DATO ATTO E CONSIDERATO che

- le verifiche effettuate direttamente presso la conservatoria dei registri immobiliari, tramite la società Geoservice 2000 S.r.l. incaricata delle attività di supporto alla procedura espropriativa, e le ispezioni telematiche dei registri immobiliari effettuate d'ufficio dal Responsabile del Procedimento non hanno consentito di accertare gli attuali proprietari effettivi degli immobili suindicati né di reperire le generalità anagrafiche complete (luogo e data di nascita) di tutti gli intestatari catastali suindicati;

- le problematiche suesposte non sono comunque ostative all'emissione del provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in quanto tale tipologia di provvedimento, alla stregua del decreto di esproprio previsto dalla procedura ordinaria, comporta l'acquisizione coattiva a titolo originario e non a titolo derivativo del diritto di proprietà o del diritto di servitù sugli immobili di riferimento;

- pertanto, come previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, la comunicazione di avvio del procedimento per l'acquisizione ex art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 del diritto di servitù permanente di acquedotto a carico delle porzioni particellari da asservire è stata effettuata nei confronti dei sunnominati intestatari degli immobili risultanti dai dati catastali.;

- le comunicazioni di cui sopra, effettuate con note datate 23 maggio 2017 n. 0262038 e n. 0262034, inoltrate mediante racc. A.R., non sono andate a buon fine in quanto i plichi spediti sono stati restituiti da Poste Italiane S.p.A. con la causale "destinatario sconosciuto";

- conseguentemente, stanti le carenze suesposte relative all'incompletezza dei dati anagrafici degli intestatari e considerato che non è stato possibile a tutt'oggi individuare la residenza od altri recapiti degli intestatari, si è proceduto, tramite la società Geoservice 2000 S.r.l., alla pubblicazione delle suddette comunicazioni di avvio del procedimento nell'Albo Pretorio del Comune di Guidonia Montecelio;

- a seguito della pubblicazione delle comunicazioni di avvio del procedimento non sono comunque pervenuti riscontri;

RITENUTO che, ai fini della quantificazione degli indennizzi previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 può essere recepito, nulla ostando in tal senso, il valore venale stimato dalla società Geoservice 2000 S.r.l., specializzata in materia di stima delle indennità di esproprio a supporto delle procedure espropriative, risultante dalla "*Relazione di stima delle aree interessate*", acquisita con prot. n. 0631391 del 12/12/2017;

RILEVATO E CONSIDERATO che

- i terreni suindicati, gravati dalla condotta, sono esterni al perimetro urbano dell'abitato e ricadono in zona agricola;

- nella testé citata relazione si dà atto che, in base alle indagini di mercato effettuate ed alla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, il valore di mercato medio attribuibile alle aree agricole interessate dall'intervento in oggetto è stimabile in € 7,50 al mq.;

- la società Geoservice S.r.l ha, inoltre, precisato che il valore venale unitario suindicato costituisce il valore venale medio per mq. attribuibile alle aree interessate dall'intervento nell'ultimo quinquennio;

CONSIDERATO che

- la tubazione interrata ha una lunghezza totale di ml. 140 e attraversa la particella 18 per una lunghezza di ml. 38, la particella 10 per una lunghezza di ml. 56, la particella 11 per una lunghezza di ml. 46;

- gli atti relativi all'esecuzione dei lavori attestano che la condotta idrica realizzata (in polietilene ad alta densità) ha un diametro esterno di 800 mm., conseguentemente la fascia di interramento della condotta idrica presente nella particella 18 ha una superficie complessiva di mq. 30,40 (ml. 38 x ml. 0,80), nella particella 10 ha una superficie complessiva di mq. 44,80 (ml. 56 x ml. 0,80), nella particella 11 ha una superficie complessiva di mq. 36,80 (ml. 46 x ml. 0,80);

- l'ampiezza delle fasce di rispetto della condotta idrica, necessarie per la manutenzione, è determinabile in ml. 0,60 per lato, tenuto conto che per l'utilizzo dei macchinari adibiti alla manutenzione della condotta necessita uno spazio di manovra dell'ampiezza minima di 2 metri; conseguentemente la superficie complessiva delle fasce di rispetto può essere fissata in mq. 45,60 (ml. 38 x ml. 0,60 x 2) per la particella 18, in mq. 67,20 (ml. 56 x ml. 0,60 x 2) per la particella 10 e in mq. 55,20 (ml. 46 x ml. 0,60 x 2) per la particella 11;

- la superficie complessiva da asservire, pari a mq. 280 (lunghezza complessiva tubazione ml 140 x ampiezza complessiva fascia da asservire mq. 2), è quindi così ripartita, come da computi sopra indicati, tra le particelle di riferimento: mq. 76 (mq. 30,40 + m. 45,60) a carico della particella 18, mq. 112 (mq. 44,80 + mq. 67,20) a carico della particella 10 e mq. 92 (mq. 36,80 + mq. 55,20) a carico della particella 11;

PREMESSO quanto segue in merito al criterio da adottare per il computo dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, del diritto di servitù permanente di acquedotto inerente la condotta idrica realizzata:

- il comma 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato raggugiandolo al valore venale (attuale) dell'immobile "salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti";

- la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha chiarito che in materia di imposizione di fatto di una servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione analogica l'art. 1038 c.c., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennizzo, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica, per le quali va corrisposto l'intero valore venale, e le fasce di rispetto, per le quali va corrisposto soltanto la metà di tale valore, non essendo possibile, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce di rispetto laterali lo stesso criterio indennitario previsto dal comma 1 dell'art. 1038 c.c. per la superficie direttamente interessata dalla condotta;

- per le motivazioni suesposte l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale connesso all'imposizione di servitù di acquedotto mediante il provvedimento ex art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 deve essere effettuato in base al criterio speciale previsto dall'art. 1038 codice civile per tale tipologia di servitù;

- a norma dell'art. 42 bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione del diritto di servitù a carico degli immobili di riferimento non è retroattiva;

CONSIDERATO che applicando il criterio previsto dall'art. 1038 c.c. l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui all'art. 42 bis, comma 1 e 3, è determinato come segue, tenendo conto che il diametro della tubazione è di 80 cm., la lunghezza complessiva della tubazione che attraversa le particelle suindicate è di 140 ml., ricadenti in terreno agricolo, che le fasce di rispetto laterali hanno un'ampiezza complessiva di ml. 1,20 (60 cm. per lato) e che il terreno agricolo ha un valore venale stimato di € 7,50 per mq.:

A) *valore attribuibile alla fascia di terreno occupata dalla condotta interrata* € 840,00 = €/mq. 7,50 x (ml. 140 x ml. 0,80);

B) *valore attribuibile alle fasce di rispetto laterali* € 630,00 = ½ € 1.260,00 = €/mq. 7,50 x (ml. 140 x ml. 1,20);

INDENNIZZO (A+B) PER IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE DERIVANTE DALL'ASSERVIMENTO, PER COMPLESSIVI MQ. 280, DELLE PARTICELLE DI RIFERIMENTO EURO 1.470,00;

CONSIDERATO che l'indennizzo per il pregresso pregiudizio non patrimoniale previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 327/2001, che deve essere riconosciuto comunque ai proprietari senza onere di prova a loro carico (rif. sentenza Corte Costituzionale n.71/2015), deve essere determinato nella misura forfettaria corrispondente al 10 % dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e quindi nella seguente misura:

INDENNIZZO FORFETTARIO PER IL PREGRESSO PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE EURO 147,00;

RILEVATO altresì quanto segue in merito all'indennizzo per l'occupazione illegittima del fondo previsto dall'art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 347/2001:

- per consolidata giurisprudenza (*ex multis* Cassaz. Civile a Sezioni Unite 19 gennaio 2015, n. 735) il diritto del proprietario al risarcimento del danno per la perdita di godimento del fondo causata

dall'occupazione *sine titulo* è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dalle singole annualità di occupazione illegittima;

- nella fattispecie, ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, non sono indennizzabili, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al ristoro del danno, le annualità di occupazione/asservimento illegittimo antecedenti il 2014 in quanto non risultano presentate dai proprietari degli immobili suindicati, richieste di risarcimento danni né risultano altri atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale;

- a norma del comma 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 l'indennizzo per le singole annualità di occupazione/asservimento illegittimo di riferimento, relative al periodo compreso tra il 01.01.2014 e l'attualità, deve essere determinato, non risultando dagli atti del procedimento una diversa entità del danno che richieda una quantificazione specifica, nella misura del 5% di interesse annuo calcolato sul valore venale attribuibile, per le singole annualità, alla fascia di terreno materialmente occupata dalla condotta idrica interrata (di ampiezza corrispondente al diametro della tubazione);

CONSIDERATO che

- la società Geoservice 2000 S.r.l. ha precisato che i valori di cui alla succitata relazione di stima costituiscono i valori di mercato attribuibili alle aree da asservire nell'ultimo quinquennio;

- stante quanto sopra rilevato, l'indennizzo per l'occupazione illegittima, e l'asservimento di fatto della fascia di terreno materialmente occupata dalla condotta idrica è determinabile nella misura complessiva di Euro 213,50 costituita dalla sommatoria degli indennizzi annuali calcolati come segue per le singole annualità di riferimento dal 2014 all'attualità:

per l'anno 2014 - Euro 42,00 = € 840,00 x 0,05

per l'anno 2015 - Euro 42,00 = € 840,00 x 0,05

per l'anno 2016 - Euro 42,00 = € 840,00 x 0,05

per l'anno 2017 - Euro 42,00 = € 840,00 x 0,05

per l'anno 2018 - Euro 42,00 = € 840,00 x 0,05

per il periodo residuo dal 01.01.2019 al 31.01.2019 - Euro 3,50 = € 840,00 x 0,05 x (1 mese /12 mesi)

IMPORTO TOTALE INDENNIZZO PER IL PREGRESSO PERIODO DI OCCUPAZIONE/ASSERVIMENTO ILLEGITTIMO EURO 213,50;

CONSIDERATO che

- sugli importi indennitari annuali di cui sopra debbono essere computati gli interessi legali compensativi sino all'attualità, mentre deve essere esclusa la rivalutazione monetaria automatica, trattandosi di indennizzo da atto lecito disciplinato dalla normativa vigente, costituente, per ciò stesso, debito di valuta e non di valore;

- pertanto gli interessi legali compensativi calcolati sugli importi annuali dell'indennizzo per l'occupazione e l'asservimento illegittimi della fascia di terreno gravata dalla condotta idrica, sono determinati nella misura complessiva di Euro 1,16, come segue:

<u>Annualità</u>	<u>Importo indennizzo</u>	<u>Interessi legali al 31.01.2019</u>
anno 2014	€ 42,00	€ 0,49
anno 2015	€ 42,00	€ 0,28
anno 2016	€ 42,00	€ 0,20

anno 2017	€ 42,00	€ 0,16
anno 2018	€ 42,00	€ 0,03

Totale € 1,16

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, all'acquisizione, a favore del Comune di Guidonia Montecelio, del diritto di servitù permanente di acquedotto a carico degli immobili suindicati, gravati dalla condotta idrica interrata realizzata nell'ambito dell'intervento in oggetto, provvedendo contestualmente alla determinazione a favore dei proprietari degli indennizzi di legge, quantificati in base ai computi sopra riportati;

DECRETA

1. Per le motivazioni e le finalità specificate nelle premesse si dispone l'acquisizione a favore del Comune di Guidonia Montecelio (RM), ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, del diritto di servitù permanente di acquedotto a carico dei seguenti immobili censiti al N.C.T. del Comune di Guidonia Montecelio:

Foglio 6, particella 18/parte, superficie asservita mq. 76, particella 10/parte, superficie asservita mq. 112, particella 11/parte, superficie asservita mq. 92, superficie totale asservita mq. 280;

Ditta catastale;

De Vincenzi Vincenzo (luogo e data di nascita e codice fiscale non indicati nei registri immobiliari e catastali), proprietario per la quota di $\frac{1}{4}$,

De Vincenzi Aurora (luogo e data di nascita e codice fiscale non indicati nei registri immobiliari e catastali), proprietaria per la quota di $\frac{1}{4}$;

De Vincenzi Giuseppe (luogo e data di nascita e codice fiscale non indicati nei registri immobiliari e catastali), proprietario per la quota di $\frac{1}{4}$;

De Vincenzi Emo, nato a Guidonia Montecelio il 16.04.1941, codice fiscale non indicato nei registri immobiliari e catastali, proprietario per la quota di $\frac{1}{4}$;

Maoli Orsola (luogo e data di nascita e codice fiscale non indicati nei registri immobiliari e catastali), usufruttuaria per la quota di $\frac{1}{4}$.

2. Le porzioni particellari asservite di cui al punto 1 comprendono le fasce di rispetto laterali ex art. 1038 del codice civile.

3. Ai proprietari degli immobili di cui all'art. 1 sono riconosciuti gli indennizzi previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, determinati nelle seguenti misure scaturenti dai computi riportati nelle premesse:

- Euro 1.470,00 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento disposto con il presente decreto delle particelle immobiliari di cui al punto 1, quantificato, con riferimento all'attualità, secondo il criterio stabilito all'art. 1038 del codice civile per le servitù di acquedotto;

- Euro 213,50 a titolo di indennizzo complessivo per la pregressa occupazione illegittima ed il pregresso asservimento illegittimo delle porzioni di terreno materialmente occupate dalla condotta idrica interrata, determinato nella misura del 5% di interesse annuo calcolato sul valore venale attribuibile alle suddette porzioni di terreno per le annualità comprese nel periodo intercorso dal 1 gennaio 2014 all'attualità, oltre ad Euro 1,16 per interessi legali compensativi connessi. Non si

riconosce alcun indennizzo per i periodi antecedenti al 2014 per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al ristoro del danno concernente il godimento del fondo.

- Euro 147,00 a titolo di indennizzo per il pregresso pregiudizio non patrimoniale, liquidato nella misura forfettaria corrispondente al 10% del pregiudizio patrimoniale di Euro 1.470,00 determinato per l'asservimento, disposto con il presente decreto.

4. L'importo complessivo degli indennizzi e degli interessi legali di cui al punto 3, determinati a favore dei proprietari, ammonta ad Euro 1.831,66 di cui Euro 1.830,50 per indennizzi ed Euro 1,16 per interessi legali connessi.

5. Il presente decreto sarà notificato ai proprietari degli immobili di cui al punto 1 risultanti dai registri catastali nelle forme degli atti processuali civili, ed al Comune di Guidonia Montecelio (RM) e sarà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Guidonia Montecelio. La notifica ai proprietari potrà essere effettuata contestualmente all'esecuzione del decreto. Gli intestatari catastali destinatari della notifica del presente decreto, qualora non siano più proprietari degli immobili sono tenuti, a norma dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, a comunicarlo alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici – sita Roma in Via Capitan Bavastro 108, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del decreto, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nuovi proprietari, e fornendo comunque la documentazione in proprio possesso utile a ricostruire i passaggi di proprietà dell'immobile.

6. Il presente decreto sarà eseguito, in qualità di beneficiario dell'asservimento, dal Comune di Guidonia Montecelio (RM), di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento e con la partecipazione dei proprietari, mediante apposito verbale redatto *in loco* che darà atto della consegna e presa in carico da parte dell'amministrazione comunale, ai fini della gestione, delle opere realizzate nelle aree asservite di cui al punto 1. Ai proprietari degli immobili sarà notificato, almeno sette giorni prima, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui verrà data esecuzione al presente decreto. In caso di assenza o rifiuto dei proprietari la redazione del verbale avverrà con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Regione Lazio o del Comune di Guidonia Montecelio. Il verbale di esecuzione del presente decreto darà atto delle eventuali opposizioni manifestate dai proprietari degli immobili.

7. Il pagamento degli indennizzi di cui al punto 3 sarà effettuato dall'amministrazione regionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione dei proprietari. Qualora i proprietari non accettino gli indennizzi entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto o nel caso in cui sussistano condizioni ostative al pagamento, l'amministrazione regionale procederà, nei successivi trenta giorni, al deposito amministrativo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi, della somma di Euro 1.831,66 complessivamente liquidata per indennizzi ed interessi legali. In caso di ritardo nel pagamento o nel deposito della somma di cui al punto 3 saranno corrisposti o depositati, in aggiunta, gli interessi legali compensativi maturati. Le risorse finanziarie per il pagamento od il deposito amministrativo degli indennizzi liquidati graveranno sulla contabilità speciale n. 3233 aperta presso la Banca d'Italia.

8. L'acquisizione a favore del Comune di Guidonia Montecelio (RM) del diritto di servitù permanente di acquedotto disposta col presente decreto a carico degli immobili di cui al punto 1 è sottoposta alla condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito mediante gli adempimenti di cui ai punti 5, 6, e 7.

9. L'amministrazione regionale provvederà alla registrazione ed alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari del presente decreto. Il verbale di esecuzione del presente decreto sarà trasmesso in copia alla conservatoria dei registri immobiliari per l'annotazione di rito.

10. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti in copia integrale entro il termine di cui all'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, visionabile accedendo al sito informatico istituzionale www.regione.lazio.it.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). L'opposizione del terzo, a norma dell'art. 23, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è proponibile entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La determinazione degli indennizzi ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 effettuata col presente decreto è impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole